FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE - SCUOLA FORENSE

Centro Fiorentino Studi Giuridici

Articolo 24 – Gruppo di Studio Penale e Civile – www.articolo24.net

Associazione INSIEME

Camera Civile di Firenze

FEDERAZIONE CAMERE CIVILI DELLA TOSCANA

L'ART. 38 DISP. ATT. C.C.

LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 1 COMMA 28 DELLA LEGGE 206/2021

Avv. Maria Silvia Zampetti

Firenze, 14 aprile 2022

ART. 38 DISP. ATT. C.C.

RIPARTO COMPETENZE

TRIBUNALE PER I MINORENNI

TRIBUNALE ORDINARIO

EVITARE CONTRASTO FRA LE DECISIONI

Art. 1, comma 24, lettera cc) lett.c) l 206/2021

ATTRIBUIRE ALLE SEZIONI CIRCONDARIALI

DEL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

le competenze assegnate al tribunale per i minorenni

- dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
- dall'articolo 403 del codice civile e
- dai titoli I e I -bis della legge 4 maggio 1983, n. 184,

oltre a tutte **le competenze civili attribuite al tribunale ordinario** nelle cause

- riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale,
- riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e
- tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché
- i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo- familiare;

LA NORMATIVA PREVIGENTE

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

PRIMA FASE - dopo l. 184/1983

autorizzazione minore a contrarre matrimonio e altro	art. 84/90 c.c.
amministrazione fondo patrimoniale	art. 171 c.c.
costituzione usufrutto sui beni della comunione	art. 194 c.c.
dichiarazione giudiziale paternità e maternità naturale	art. 269 c.c.
riconoscimento figlio naturale e provv. conseguenti	art. 250, 252 e 262
impugnazione del riconoscimento	art. 264 c.c.
autorizzazione minore prosecuzione impresa	art. 371 c.c.
contrasto su questioni di part. importanza	art. 316 c.c.
procedimenti de potestate	art. 330-335 c.c.
affidamento figli naturali	art. 317 bis

SOLO AFFIDAMENTO
QUESTIONI ECONOMICHE AL T.O.

Art. 38 disp. att., secondo comma

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria.

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

SECONDA FASE - dopo l. 54/2006

Cass. 8362/2007

(regolamento di competenza, poi avallata da Corte Cost. 82/2010)

Principio di concentrazione

(*simultaneus processus*)

accorpamento tutela figli naturali

affidamento e mantenimento figli naturali **art. 317 bis**

L. 10.12.2012, n. 219

SUPERAMENTO DELLA TRADIZIONALE DISTINZIONE DELLO STATUS FILIATIONIS

TUTTI I FIGLI HANNO LO STESSO STATUS GIURIDICO

TERZA FASE - dopo l. 219/2012

TRIBUNALE PER I MINORENNI

autorizzazione minore a contrarre matrimonio

autorizzazione minore prosecuzione impresa

rapporti minori/ascendenti

riconoscimento figlio incestuoso

procedimenti de potestate

TRIBUNALE ORDINARIO

amministrazione fondo patrimoniale

divisione comunione

dichiarazione giudiziale paternità

impugnazione riconoscimento per difetto veridicità

attribuzione cognome

affidamento e mantenimento figli naturali

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

PROCEDIMENTI DE POTESTATE

↓

VIS ACTRACTIVA

quando sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione e divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile

COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO

PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE

Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

NODI INTERPRETATIVI

ART. 330 C.C.

CASS. 1349/2015

PROMOSSE DAL P.M.

CASS. 1349/2015

PARENTI

MODIFICHE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 novembre 2021, n. **206**.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

Art. 38 disp att primo comma

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario

ART. 1, COMMA 28, L. 206/2021

COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

autorizzazione minore a contrarre matrimonio	art. 84/90 c.c.
riconoscimento figlio	art. 250 u.co. c.c.
riconoscimento figlio incestuoso	art. 251 c.c.
rapporti con gli ascendenti	art. 317 bis c.c.
autorizzazione minore prosecuzione impresa	art. 371 c.c.

ART. 1, COMMA 28, L. 206/2021

… e i procedimenti de potestate?

COMMISSIONE LUISO

L'attuale situazione genera **concrete e a volte insuperabili difficoltà** applicative, con duplicazioni di giudizi e rischio di giudicati contrastanti.

L'esigenza di concentrazione delle tutele, che trova la sua ratio

sia nella necessità di evitare ai minori e alle parti plurimi accertamenti posti in essere da diverse autorità giudiziarie,

sia nella necessità di evitare il rischio di giudicati contrastanti,

imponga di concentrare i procedimenti che abbiano ad oggetto domande comunque attinenti la responsabilità genitoriale in capo ad un'unica autorità giudiziaria.

La scelta della autorità giudiziaria in capo alla quale concentrare le competenze è imposta dalla natura dei procedimenti: **i giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche, hanno ad oggetto nella quasi totalità dei casi anche altre domande** (attinenti lo status ovvero il mantenimento dei figli) che devono comunque essere decise; al contrario, le domande ex articoli 330 ss. non vengono proposte con domande accessorie.

Una razionale distribuzione delle risorse impone, pertanto, la concentrazione dei giudizi in capo al tribunale ordinario che in tal modo potrà decidere ogni aspetto relativo alle vicende familiari, con un unico giudizio.

COMPETENZA CONCORRENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

procedimenti de potestate **art. 330-335 c.c.**

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

ART. 1, COMMA 28, L. 206/2021

DAL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE

AL PRINCIPIO DELLA CONCENTRAZIONE DELLE TUTELE

COMPETENZA CONCORRENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

procedimenti de potestate **art. 330-335 c.c.**

quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di:

- SEPARAZIONE,
- SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO,
- AI SENSI DEGLI ARTICOLI 250, QUARTO COMMA (riconoscimento), 268 (impugnazione riconoscimento), 277, SECONDO COMMA (dichiarazione giudiziale paternità) – *NB: no/disconoscimento (art. 244); no/ reclamo e contestazione stato di figlio (art. 248 e 249);*
- AI SENSI DELL'ART. 316 DEL CODICE CIVILE,
- AI SENSI DELL'ART. 710 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 1970, N. 898.

ART. 1, COMMA 28, L. 206/2021

COSA SUCCEDE?

In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua.

I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario.

Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Art. 38 disp att secondo comma

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709 -ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile.

ART. 1, COMMA 28, L. 206/2021

Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709 -ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua.

I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

PROBLEMI APPLICATIVI

NEL CASO IN CUI IL PROCEDIMENTO EX ART. 709 TER SI CONCLUDA CON LE MODIFICHE DEI PROVVEDIMENTI IN VIGORE

1) ART. 38 PRIMO COMMA – MODIFICHE AL T.O.

2) ESECUZIONE PROVVEDIMENTO TRIBUNALE ORDINARIO

FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE - SCUOLA FORENSE

Centro Fiorentino Studi Giuridici

Articolo 24 – Gruppo di Studio Penale e Civile – www.articolo24.net

Associazione INSIEME

Camera Civile di Firenze

FEDERAZIONE CAMERE CIVILI DELLA TOSCANA

GRAZIE